

**PARERE****n. 84 del 03 Agosto 2012**

(o.d.g. FS del 03 Agosto 2012)

OGGETTO: Linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali dei PAT/PATI.

PREMESSO CHE

- La legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, prevede, all’art. 4 che “al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, i comuni, le province e la Regione, nell’ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”.
- A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE (entrata in vigore il 21 luglio 2004) è stata recepita con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, che relativamente a ciò che concerne le procedure di VAS, di VIA e di IPPC, disciplinate dalla Parte Seconda, è entrato in vigore il 31 luglio 2007.

Per quanto riguarda la VAS, la Regione Veneto è intervenuta con deliberazione n. 2649 del 07.08.2008 confermando gli indirizzi operativi di cui alle precedenti deliberazioni in quanto modulati sulla base della Direttiva 2001/42/CE.

- L’impianto normativo disciplinante la VAS è stato implementato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge con modificazioni, dall’art.1 comma 1 L. 12 luglio 2011, n. 106, sulla base del quale risulta che lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità, qualora lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

La citata disposizione non va ad incidere sulla previsione e sulle procedure di VAS di cui al D.Lgs. 152/2006 e, quindi, sui contenuti di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 791/2009 di esplicitazione della procedura VAS nella Regione Veneto: i principi fondamentali di individuazione dei piani e/o programmi da sottoporre a VAS di cui al citato Codice e ripresi nella citata delibera 791/2009, rimangono, pertanto gli stessi come rimangono invariate le relative procedure di partecipazione, consultazione e valutazione.

Di conseguenza, la deliberazione 791/2009 è da considerarsi pienamente operativa sia in relazione alle procedure ivi previste sia in relazione alle ipotesi di esclusione, rispetto alle quali il Decreto Sviluppo non dispone nulla di nuovo, atteso che non incide, come detto, sulle previsioni e sulle procedure di cui al Codice Ambiente.

Per riassumere sono, pertanto, escluse dalla procedura di verifica di assoggettabilità nonché dalla procedura VAS, fatta salva la necessità di verificare se i relativi progetti siano, o meno, assoggettati alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a screening di VIA, nel qual caso troverà applicazione l’art. 40 della LR 13/2012, le seguenti ipotesi:

1. le varianti ai piani urbanistici di cui al comma 1 dell’art. 48 della Legge Regionale n. 11/2004 conseguenti all’approvazione di opere pubbliche, di impianti di interesse pubblico, al recupero funzionale di complessi immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa, all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, ad iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile, all’installazione di pannelli solari e fotovoltaici;



2. le varianti ai piani urbanistici sovraordinati, di cui al comma 1-ter dell'art. 48 della Legge Regionale n. 11/2004, che abbiano già conclusa la procedura VAS;
3. le varianti ai piani urbanistici di cui al comma 7-quinquies dell'art. 48 della Legge Regionale n. 11/2004 relative ad interventi di edilizia residenziale pubblica, su aree o immobili di proprietà di enti pubblici;
4. le varianti ai piani urbanistici conseguenti all'approvazione di progetti puntuali di accordo di programma di cui all'art. 32 della LR 35/2001;
5. le varianti a piani e programmi conseguenti alla procedura di sportello unico per le attività produttive;
6. le varianti a piani e programmi riguardanti la mera modificazione d'uso di singoli edifici esistenti;
7. i Piani di Alienazione degli Immobili Pubblici di cui all'art. 58 della Legge 133/2008, qualora comportino cambio di destinazione di zona.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE ;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009

RITENUTO,

- Sulla scorta della vasta ed articolata esperienza fin qui maturata dalla Commissione VAS, che ha esaminato l'istruttoria di n. 386 Rapporti Ambientali preliminari e di n. 207 Rapporti Ambientali di PAT/PATI e che ha correlativamente valutato, anche in modo particolare, numerose pratiche di Verifiche di Assoggettabilità relative a PUA con destinazione residenziale dai cui Rapporti Ambientali Preliminari non evidenziando valutazioni tali da individuare effetti significativi dovuti alla loro attuazione e, quindi, tali da rendere necessaria la loro sottoposizione alla procedura VAS, di dover ragionevolmente proporre ulteriori ipotesi di esclusione dalla verifica di assoggettabilità, in quanto trattasi, appunto, di ipotesi che non determinano effetti significativi sull'ambiente in fase di loro attuazione;
- In base a quanto sancito dal Decreto Sviluppo che, pur non incidendo sulla procedura VAS, incide invece sul rapporto tra la valutazione ambientale strategica dei PAT/PATI e quella dei suoi strumenti attuativi, di esplicitare, in attesa di una disciplina organica anche legislativa, per di più per evitare duplicazioni di valutazioni, con gli inevitabili maggior tempi e costi, due indirizzi operativi;

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS INDIVIDUA

A . LE SEGUENTI IPOTESI DI ESCLUSIONE DALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

1. le varianti derivanti dalla correzione dei perimetri degli ambiti destinati ai piani urbanistici attuativi;
2. le varianti ai PAT/PATI che non comportano modifiche alle destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standard urbanistici, che contengono solo la reiterazione dei vincoli preordinati all'espropriazione o precisazioni o interpretazioni relative alle norme tecniche di attuazione del piano e che comportano solo cambi di destinazione d'uso di immobili pubblici esistenti al fine di continuarli ad adibire prevalentemente ad uso pubblico;
3. le varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento al Piano di assetto idrogeologico (PAD);
4. i PUA che non contengono un'area di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 152/2006, e che hanno una prevalente destinazione residenziale la cui superficie di intervento non superi i tre ettari;
5. gli ambiti individuati sulla Carta della Trasformabilità di PAT/PATI quali "aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana", "aree idonee per interventi diretti al miglioramento della



qualità territoriale”, “aree di riqualificazione e riconversione”, la cui attuazione è prevista mediante Accordi di Programma ovvero Accordi Pubblico/Privato le cui relative destinazioni sono di natura residenziale fermo restando che nel Rapporto Ambientale devono essere contenute apposite schede di descrizione dello stato dei luoghi.

B. I SEGUENTI DUE INDIRIZZI OPERATIVI

1. sulla base del citato art. 5 del c.d. Decreto Sviluppo, la valutazione nel Rapporto Ambientale del PAT/PATI del definito assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, degli indici di edificabilità, degli usi ammessi e dei contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando, così, i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste, comporta la valutazione delle azioni correlate a questi indici al fine di consentire la loro attuazione senza la necessità di ulteriori valutazioni dei Piani di intervento o di attuazione del PAT/PATI che le contengono;
2. la valutazione nel Rapporto Ambientale di tutte le azioni del PRG ancora da attuare (c.d. opzione zero), comporta che queste stesse azioni potranno essere attuate direttamente senza la necessità di ulteriori valutazione ambientale strategica degli effetti.

FIRMATO

Il Presidente

della Commissione Regionale VAS

(Segretario Regionale per le Infrastrutture)

Ing. Silvano Vernizzi

FIRMATO

Il Vice Presidente

della Commissione Regionale VAS

(Segretario Regionale per l' Ambiente)

Ing. Mariano Carraro

FIRMATO

Il Segretario

della Commissione Regionale VAS

(Dirigente della U. P. Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 3 pagine